17
24.05.2010

# News Letter

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI**

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**INDICE**


| | |
|---|---|
| Osservatorio Doganale | 1 - 3 |
| Osservatorio Tributario | 3 – 4 |
| News | 5 |


## Osservatorio Doganale

**Dichiarazioni sommarie di entrata/uscita e nuove modifiche alle DAC:** con il Reg. (UE) N. 430/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 sono state introdotte nuove modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, "DAC").

Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto all'interno della normativa doganale le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Il Regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione, che deroga a determinate disposizioni delle DAC, prevede un periodo transitorio (il quale scade il 31 dicembre 2010), durante il quale la presentazione delle suddette dichiarazioni per via elettronica è facoltativa. Trascorso tale periodo, la loro presentazione diviene obbligatoria.

La Commissione europea ha dunque ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti delle norme che regolano tali dichiarazioni contenute nella DAC (al fine di ridurre gli oneri amministrativi, qualora le stesse non siano necessarie, in quanto non sussistono esigenze di sicurezza). Inoltre, per effettuare una migliore analisi dei rischi, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita vengono estese anche agli effetti o oggetti mobili viaggianti in franchigia doganale (vedasi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1186/2009), qualora però, questi siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.

In alcuni casi, poi, l'inserimento di dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni doganali e la fissazione di un termine specifico per la presentazione di tali dichiarazioni non sono necessari per finalità di sicurezza. In tal caso vengono introdotte alcune esenzioni ulteriori dalla presentazione delle pre-dichiarazioni, che però lasciano impregiudicate le norme generali per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.

Nei casi in cui alle dichiarazioni di esportazione non si applicano i termini previsti per la sicurezza (es. approvvigionamento di navi e di aeromobili), le autorità doganali potranno autorizzare gli operatori economici affidabili a registrare le merci esportate nelle rispettive scritture e a comunicare le operazioni di esportazione con cadenza periodica, dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

Il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, che ha recentemente modificato le DAC, aveva introdotto criteri comuni e un modulo comune di domanda per la concessione di autorizzazioni integrate, ossia relative alla procedura di dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione. Il uovo Regolamento chiarisce che queste norme devono ritenersi applicabili a tutti i regimi doganali. Lo stesso Regolamento ha inoltre previsto all'articolo 253 *bis* che, con effetto dal 1° gennaio 2011, l'utilizzazione della procedura di dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione è subordinata alla presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni. Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che in alcuni casi il sistema in questione potrebbe non essere ancora pronto per tale data. A condizione che sia effettuata un'efficace analisi dei rischi, detti Stati membri devono poter accettare alle condizioni da essi stabilite le dichiarazioni doganali e le notificazioni in formati diversi da quello

elettronico fino a quando non entrerà in vigore il Regolamento (CE) n. 450/2008 (ossia il nuovo Codice doganale "aggiornato").

Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate dal territorio doganale della Comunità senza che sia richiesta una dichiarazione sommaria di uscita, sono previste inoltre modalità alternative per registrare o notificare la riesportazione e indicare la persona responsabile.

Le formalità di esportazione infine, non vanno espletate soltanto per le merci comunitarie aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità, ma anche per l'approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, affinché chi effettua tali operazioni possa ricevere una prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità necessaria ai fini dell'esenzione fiscale. Le stesse regole vanno applicate quando devono essere riesportate merci non comunitarie sulla scorta di una dichiarazione di riesportazione.

In conformità agli articoli 278, 279 e 280 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e all'articolo 3 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (e che ha abrogato la direttiva 92/12/CEE), il nuovo Regolamento precisa che le formalità relative all'importazione e all'esportazione devono essere espletate per le merci comunitarie trasportate verso e a partire da territori all'interno del territorio doganale comunitario in cui tali direttive non si applicano. Con riferimento a dette disposizioni, vengono esentati tali movimenti dall'obbligo concernente la trasmissione di dati relativi alla sicurezza e dal rispetto dei termini specifici in materia di controlli di sicurezza, poiché le disposizioni in esame si applicano soltanto alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. Inoltre i termini specifici previsti per i controlli di sicurezza e per la trasmissione dei dati relativi alla sicurezza non si applicano quando le merci sono trasportate verso l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in considerazione della loro situazione geografica.

Disposizioni più esplicite vengono dettate inoltre riguardo all'individuazione dell'ufficio doganale presso cui va presentata la dichiarazione sommaria di uscita e la persona responsabile della presentazione di detta dichiarazione. Tali chiarimenti riguardano in particolare le situazioni in cui, in luogo della dichiarazione sommaria di uscita, viene presentata una dichiarazione di transito contenente i dati di una dichiarazione sommaria di uscita.

Al fine di facilitare i controlli doganali presso l'ufficio doganale di uscita, vengono precisati gli obblighi di chi consegna le merci a un altro operatore prima che queste siano portate fuori dal territorio doganale della Comunità, nonché quelli di coloro che devono fornire informazioni sull'uscita di merci all'ufficio doganale di uscita. Gli stessi obblighi sono previsti nel caso in cui le merci dichiarate all'esportazione e presentate all'ufficio doganale di uscita non devono più lasciare il territorio doganale della Comunità e sono rimosse dall'ufficio doganale di uscita.

A norma della direttiva 2008/118/CE, l'uso del sistema d'informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2011 per la circolazione di tali prodotti in sospensione dell'accisa. In base a tale direttiva, la circolazione in sospensione dell'accisa di prodotti comunitari aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità deve avvenire nel quadro della procedura di esportazione che prevede l'uso di un sistema informatizzato. Le norme specifiche concernenti l'utilizzazione del documento amministrativo d'accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, vengono abrogate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le procedure di esportazione che sono state avviate sulla scorta di un documento amministrativo d'accompagnamento prima di tale data devono quindi essere concluse in conformità all'articolo 793 *quater* delle DAC.

➥ Il Reg. (UE) N. 430/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 è disponibile al seguente link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:125:0010:0018:IT:PDF

**Modifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975:** in GUUE serie L 125 del 21 maggio 2010 è stata pubblicato un emendamento alla Convenzione TIR che riguarda in particolare l'allegato 6, al quale viene aggiunta la seguente nota esplicativa:

«0.3. Articolo 3

0.3. a) iii) Le disposizioni dell'articolo 3, lettera a), punto iii) non coprono le autovetture (codice SA 8703). Le autovetture possono tuttavia rientrare nella procedura TIR se sono trasportate

da altri veicoli come indicato all'articolo 3, lettera a), punti i) e ii).»

Si ricorda che la Convenzione TIR istituisce un particolare regime (detto "regime T.I.R.", acronimo che sta per "Transport International Routier"), il quale mira a semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, grazie all'utilizzo di uno speciale documento di garanzia denominato «Carnet T.I.R.», che rende possibile il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se vengono attraversate più frontiere, sia soggetto al pagamento o al deposito di dazi e/o tasse d'importazione o esportazione presso gli uffici doganali di passaggio, e senza che esso debba sottostare a controlli doganali ulteriori, rispetto a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione.

L'emendamento in questione entra in vigore il 1° ottobre 2009 per tutte le parti contraenti.

➥ L'emendamento in questione è disponibile al seguente link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:125:0001:0001:IT:PDF

**Importazioni nell'UE di tonno proveniente dalla Colombia e da El Salvador, dubbi sulla corretta applicazione del trattamento preferenziale:** in GUUE serie C 132/15 del 21 maggio 2010 è stato pubblicato un avviso agli importatori (2010/C 132/05) con cui la Commissione europea informa gli operatori UE che sussistono ragionevoli dubbi per quanto riguarda la corretta applicazione del trattamento preferenziale e l'applicabilità delle prove d'origine presentate nell'Unione europea per le conserve di tonno e i filetti di tonno congelati di cui alla sottovoce 1604 14 del SA importati dalla Colombia e da El Salvador. Una serie di indagini ha infatti rivelato che quantitativi significativi dei prodotti di cui sopra sono stati dichiarati come originari della Colombia o di El Salvador senza che ricorressero i criteri di ammissibilità. Le indagini non hanno consentito di escludere che siano state importate partite anche da altri paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) senza che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle norme di origine SPG relative al cumulo dell'origine.

Gli operatori dell'Unione europea che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti summenzionati sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'eventuale contabilizzazione a posteriori di un'obbligazione doganale risultante dalle circostanze di cui sopra sarà disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto capoverso, del codice doganale comunitario.

➥ L' avviso agli importatori 2010/C 132/05 è disponibile al seguente link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:132:0015:0015:IT:PDF

Osservatorio Tributario

**Aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, l'Agenzia delle Entrate precisa le modalità applicative:** con la Circolare 177/E del 22 giugno 1995 l'Agenzia delle Entrate risponde alla nota del 25 maggio 2008 n. 73166/R.U., con cui venivano segnalate difficoltà operative in ordine all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di opere d'arte, d'antiquariato e da collezione, introdotta dall'art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Con circolare 22 giugno 1995, n. 177, l'applicazione della aliquota ridotta sulle importazioni dei predetti beni è stata subordinata al rilascio da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di apposita attestazione dalla quale risulti, anteriormente all'importazione, "il carattere di oggetto d'arte e d'antiquariato".

L'Agenzia delle Dogane aveva fatto presente che, in molti casi, gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilasciano tale attestazione, ritenendo che tale adempimento non rientri sempre nelle loro nuove attribuzioni amministrative ridisegnate dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 2008.

Infatti l'art. 72 del citato Codice prevede che "la spedizione in Italia da uno Stato membro

dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione", solo relativamente a:

a) cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;

b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano, riguardanti in particolare:

- lett. f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore e verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, ai termini dell'articolo 65, comma 3 lettera c);
- lett. g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3 lettera c), e 67 comma 2;
- lett. h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3 lettera c).

Sulla base delle disposizioni di cui sopra, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto rilevare che l'introduzione nel territorio nazionale di oggetti d'arte è disciplinata sotto un duplice aspetto. Da un lato, ad essa si applica la disciplina dettata dall'art. 39 del DL n. 41 del 1995 che prevede, per l'importazione di tali oggetti, la riduzione al 10% dell'aliquota IVA, dall'altro, i medesimi oggetti, qualora possiedano i requisiti per essere ascritti alla tipologia delle cose aventi interesse culturale, risultano assoggettati allo speciale regime di tutela di cui al D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

Esiste, pertanto, una coincidenza solo parziale tra gli oggetti che la normativa fiscale ammette al regime agevolato dell'IVA e le cose che la legge di tutela sottopone al controllo degli Uffici di esportazione del predetto Dicastero. Infatti, la tabella allegata al DL n. 41 del 1995 (contenente l'elencazione degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione) da un lato è più ampia perché, in presenza dei requisiti oggettivi stabiliti, comprende anche beni che possono non presentare interesse culturale o che sono stati eseguiti da autori tuttora viventi; dall'altra, in mancanza di taluni requisiti (ad esempio tiratura limitata o integrale esecuzione a mano da parte dell'artista), sembra escludere dal proprio ambito intere categorie di beni (opere pittoriche realizzate in parte dall'artista e in parte dalla sua "bottega", libri, carte geografiche, spartiti musicali, etc.) che in presenza dell'interesse culturale e del requisito dell'ultracinquantennalità della realizzazione sono suscettibili, comunque, di controllo da parte degli Uffici di esportazione.

Peraltro, il controllo in entrata dell'Ufficio di esportazione costituisce sostanzialmente un onere per l'interessato in quanto gli permette di acquisire la certificazione attestante la legittima provenienza estera del bene e la sua non sottoponibilità alla legge di tutela nazionale, con conseguente semplificazione dei controlli in sede di riesportazione. Esso è, quindi, finalizzato non tanto all'applicazione della corretta disciplina tributaria (nello specifico, l'aliquota IVA) quanto piuttosto alla tutela e al controllo della circolazione dei beni culturali.

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate reinterviene dunque a rettifica della circolare n. 177 del 1995, allo scopo di fornire nuove istruzioni operative che consentano l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 % con particolare riferimento all'importazione di oggetti d'arte e di antiquariato non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 72, per le quali come detto non è previsto il rilascio di apposita certificazione, su richiesta degli importatori, da parte dell'Amministrazione ai Beni e le Attività Culturali.

Al riguardo, considerato che i predetti beni di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995, non compresi nell'elenco di cui al ripetuto art. 72 del Codice dei Beni culturali, sono individuati tramite indicazioni dello specifico codice NC della Tariffa Doganale, l'Agenzia precisa che ai fini del riconoscimento della loro natura di "oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione" debba procedersi in base alle disposizioni disposizioni comunitarie in materia doganale. D'altra parte, è evidente che per i beni che hanno l'attestazione di interesse culturale gli uffici doganali devono, comunque verificare che rientrino nelle categorie di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995 ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10%.

➥ La Circolare 177/E del 22 giugno 1995 dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fdfb1d00428347d5892bfbe4308d5f44/circolare+24E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fdfb1d00428347d5892bfbe4308d5f44

# News

**Business in Cina: una guida dal Ministero Sviluppo Economico:** sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento internazionalizzazione, è disponibile un dossier "Cina" che descrive le procedure (comprese quelle doganali) che devono conoscere le imprese che vogliono commercializzare i propri prodotti in Cina e la normativa vigente nel Paese.

➥ Il "dossier Cina" è disponibile al seguente link:

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/maggio_10/Dossier_Cina.pdf